NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (UCEBI)

Art. 10 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

Matrimonio

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a cio' designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 4. Il ministro, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa e' avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta. 5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato. 6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Versione in vigore dal 7 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)

Estremi	Legge 12 aprile 1995, n. 116
Partizione	Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-10-matrimonio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it